

Registro di classe

Il registro di classe costituisce un documento ufficiale?

Per la Corte di Cassazione ([sentenza n.3004 del 1999](#)), il registro di classe è un atto pubblico *“posto in essere dal pubblico ufficiale nell’esercizio della sua pubblica attività e destinato a fornire prova di fatti giuridicamente rilevanti ...esso raccoglie i dati essenziali relativi alla vita della classe nelle sue tappe di percorso giornaliero e costituisce per gli insegnanti mezzo quotidiano, immediato, di comunicazione reciproca e nello stesso tempo testimonianza dell’azione complessiva svolta nel corso dell’anno scolastico”*. La sentenza n.208196 del 1997 ribadisce poi che il registro di classe *“in quanto posto in essere dal pubblico ufficiale nell’esercizio della sua pubblica attività e destinato a fornire la prova di fatti giuridicamente rilevanti, costitutivi di diritti e obblighi attraverso la quotidiana annotazione della presenza”*. Dunque è anche un mezzo per attestare la presenza del docente in classe. Le funzioni del registro di classe sono peraltro state stabilite nel [D.M. 5 maggio 1993](#) e nella [O.M. 236/1993](#). La sentenza del [Consiglio di Stato n.715 del 31/01/2011](#) afferma il principio secondo cui il dirigente non ha potere di intervenire per modificare o cancellare eventuale annotazioni disciplinari dei docenti sul documento di classe, in quanto non può *“ipotizzarsi un diretto intervento correttivo del dirigente scolastico sul registro di classe, né ai sensi del citato art.468 D.Lgs. n.297/1994, né in base alle altre norme, dettate in materia di competenza del dirigente stesso (artt. 163 e 396 D.Lgs 297/94 cit.)”*. Invece il registro del docente, sempre per la [sentenza n.3004](#) non è un atto pubblico *“ai fini e per gli effetti previsti dall’art.476 c.p.”*; ma una funzione di promemoria per il docente, pertanto: *“il giornale del professore non possiede i requisiti necessari per essere considerato un atto pubblico ai fini della legge penale, perché non rappresenta una estrinsecazione dell’attività della P.A. e, più specificamente, non ha attitudine ad assumere rilevanza ai fini della documentazione di fatti ed operazioni inerenti all’attività ed agli scopi della stessa”*. Vi si trova riferimento nel sito dell’ [ANP Piemonte](#)

[Torna all'indice](#)